

Infine, l'art. 4, primo comma, lettere c) e d) del DM 185/2001 dispone che gli accordi bilaterali definiscano le modalità del monitoraggio della corretta attuazione dell'accordo stesso nonché la procedura per la sua sospensione; l'art. 5 definisce "uso illecito" il mancato rispetto delle condizioni esposte, ne affida l'accertamento al Ministero degli Affari Esteri e definisce la procedura preliminare all'eventuale sospensione dell'accordo, prevedendo forme di consultazione con il Governo del paese beneficiario e l'acquisizione di ulteriori eventuali elementi di valutazione. In caso di esito negativo o di mancata risposta, entro sessanta giorni, da parte del paese beneficiario, la sospensione dell'accordo è disposta dal Ministero degli Affari Esteri, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Le previsioni normative esposte sono rese vincolanti per il paese beneficiario dagli accordi bilaterali in modo univoco per tutti i paesi interessati (per lo schema adottato dalle Amministrazioni interessate cfr. l'allegato 2), che specificano altresì le procedure e le Istituzioni di riferimento.

In particolare, l'articolo IV impegna il paese a rispettare le condizioni previste dalla legge 209/2000, nonché a non inserire nel bilancio dello Stato risorse per scopi militari in eccesso rispetto ai bisogni di sicurezza. In aggiunta, il secondo comma dispone che il paese deve presentare al Ministero degli Affari Esteri italiano entro tre mesi il progetto per l'utilizzo delle risorse liberate e che tale progetto deve essere approvato attraverso i canali diplomatici.

Il successivo articolo V elenca i sistemi di verifica delle condizioni fissate, facendo ricorso alle deliberazioni di ONU, UE e IFI, alla verifica della congruità delle spese militari e a rapporti periodici sull'utilizzo delle risorse.

Infine, l'articolo VI illustra le procedure per l'eventuale sospensione e denuncia degli accordi, prevedendo una possibile distinzione basata sull'appartenenza del paese

all'accordo di *Cotonou*, nonché la possibilità e le condizioni per la rimozione della sospensione.

Di seguito si espone la situazione per ogni paese con il quale sono stati firmati accordi bilaterali. Gli ulteriori dettagli tecnici e informativi sono contenuti nelle schede tecniche in allegato (Allegato 3).

#### **4.3 - Benin**

L'Accordo di *interim debt relief*, firmato l'8 ottobre 2002, che riguarda le scadenze tra il 18 luglio 2000 ed il 28 febbraio 2003, ha permesso di cancellare 2,63 milioni di euro circa in crediti commerciali.

L'Accordo di cancellazione finale, firmato il 19 marzo 2004, ha permesso di cancellare ulteriori 26,6 milioni di euro circa in crediti commerciali.

Il Governo del Benin ha indicato che le risorse liberate dalle cancellazioni debitorie sono contabilizzate su base annuale, in riferimento alle scadenze originarie, e versate su conto denominato "*allégement de la dette*" presso la *Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest*, con sede a Cotonou. Tali risorse finanziano il Programma di Riduzione della Povertà contenuto nel PRSP del paese, con interventi su progetti a carattere sociali nei settori tradizionali.

#### **4.4 - Bolivia**

L'Accordo bilaterale, firmato il 3 giugno 2002, ha permesso di cancellare 74,3 milioni di euro circa in crediti d'aiuto. Questo accordo è di particolare importanza per l'Italia perché, oltre ad essere il primo con un Paese dell'America Latina, è uno dei più significativi esempi della portata della legge 209/2000 in tema di applicazione della politica italiana di cancellazione debitoria. Infatti, l'entità della cancellazione demandata all'Italia all'interno dell'Iniziativa sarebbe stata di soli 100.000 dollari circa, mentre

grazie alla duttilità della normativa è stato possibile spingersi assai più in là nella cancellazione.

Il Governo boliviano ha presentato una proposta di utilizzo dei fondi resi disponibili dalla cancellazione per il finanziamento delle spese correnti del bilancio nei settori sociali indicati nel Piano Nazionale di Riduzione della Povertà. Tale proposta è all'esame del Ministero degli Affari Esteri.

#### **4.5 - Burkina Faso**

L'Accordo di *interim debt relief*, firmato il 12 novembre 2002, che riguarda le scadenze tra l'11 luglio 2000 ed il 31 maggio 2002, ha permesso di cancellare 0,5 milioni di euro circa in crediti commerciali.

L'Accordo di cancellazione finale, firmato l'11 marzo 2003, ha permesso di cancellare ulteriori 12 milioni di euro circa, esclusivamente in crediti commerciali.

Nel giugno 2003 il Burkina Faso ha presentato un rapporto contenente le modalità di impiego delle risorse della cancellazione del debito nel quadro dell'iniziativa HIPC. Le risorse liberate dall'Accordo di cancellazione finanzieranno, insieme a tutte le risorse liberate dalla cancellazione del debito con altri paesi, il *Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté* (CSLP) che prevede interventi nel settore sociale (sanità e istruzione) e dello sviluppo rurale (gestione risorse idriche, agricoltura, allevamento e strade rurali). Il CSLP è finanziato per l'80 per cento dai fondi derivanti dalla cancellazione del debito. Essi vengono depositati presso un apposito conto del Tesoro, il Fondo Speciale per la crescita e la riduzione della povertà, e questo assicura che le risorse liberate vengano utilizzate esclusivamente per finanziare il CSLP.

#### **4.6 - Camerun**

L'Accordo di *interim debt relief*, firmato il 23 ottobre 2002, che riguarda le scadenze tra il 1° gennaio 2001 ed il 31 dicembre 2003, ha permesso di cancellare 55,8 milioni di euro circa, di cui 42,9 in crediti commerciali e 12,9 in crediti d'aiuto.

Si è in attesa di ricevere dal Governo camerunense il programma di utilizzo delle risorse liberate dalla cancellazione.

#### **4.7 - Ciad**

L'Accordo di *interim debt relief*, firmato il 23 settembre 2002, che riguarda le scadenze tra il 1° maggio 2001 ed il 6 dicembre 2003, ha permesso di cancellare 1,86 milioni di euro circa, interamente in crediti commerciali.

Si è in attesa di ricevere dal Governo del Ciad il programma di utilizzo delle risorse liberate dalla cancellazione.

#### **4.8 – Costa D'Avorio**

L'accordo bilaterale di cancellazione ai termini di Lione, firmato il 5 gennaio 2004, riguarda le scadenze tra il 1° aprile 2002 e il 31 dicembre 2004 derivanti da crediti commerciali. L'ammontare cancellato è pari a 44,9 milioni di euro circa, mentre il riscadenzato ammonta a circa 15 milioni di euro.

Si è in attesa di ricevere dal Governo della Costa D'Avorio il programma di utilizzo delle risorse liberate dalla cancellazione.

#### 4.9 - Etiopia

L'Accordo bilaterale di cancellazione ai termini di Napoli, firmato il 5 giugno 2002, riguarda complessivamente 10,9 milioni di euro circa in crediti commerciali. I crediti di aiuto riscadenzati ammontano a circa 106 milioni di dollari circa.

L'Accordo di *interim debt relief*, firmato il 21 marzo 2003, che riguarda le scadenze tra il 1° novembre 2001 ed il 31 marzo 2004, ha permesso di cancellare ulteriori 23,9 milioni di euro circa, di cui 2,4 in crediti commerciali e 21,5 in crediti d'aiuto.

Il Ministero delle Finanze etiopie ha inviato una lista di programmi finanziati attraverso i fondi derivanti dalla cancellazione del debito dei vari paesi creditori, inclusa l'Italia. Tale lista comprende: a) il miglioramento dei servizi sanitari di base e della prevenzione e controllo della malaria e altre malattie infettive, nonché lo sviluppo di un programma di educazione all'igiene e alla salute; b) lavori di ricostruzione delle strade principali e costruzione di strade rurali; c) sviluppo dell'irrigazione e del sistema idrico. I Ministeri competenti sono stati sollecitati a fornire informazioni periodiche circa l'effettivo utilizzo delle risorse.

#### 4.10 - Ghana

L'Accordo di *interim debt relief*, firmato il 12 dicembre 2002, che riguarda le scadenze tra il 1° febbraio 2002 ed il 31 marzo 2004, ha permesso di cancellare 5,6 milioni di euro circa, di cui solo cinquemila in crediti commerciali. Tale accordo è stato esteso il 15 marzo 2004 per comprendere le scadenze fino al 30 settembre 2004 e questo ha permesso la cancellazione di ulteriori 6,7 milioni di euro circa, di cui solo novemila in crediti commerciali.

Il progetto di utilizzo trasmesso dal governo del Ghana descrive specificamente l'allocazione dei fondi derivanti dalla cancellazione del debito italiano. Esso prevede il finanziamento delle attività del Ministero del Governo Locale e dello Sviluppo Rurale

nell'ambito della strategia nazionale di lotta alla povertà (PRSP). I fondi vengono suddivisi tra i diversi distretti e municipalità allo scopo di finanziare progetti nei settori dell'istruzione primaria, della sanità di base e del miglioramento della rete idrica.

#### **4.11 - Guinea Bissau**

L'Accordo di *interim debt relief*, firmato il 21 marzo 2003, che riguarda le scadenze tra il 1° dicembre 2000 ed il 31 dicembre 2003, ha permesso di cancellare 89,6 milioni di euro circa, interamente in crediti commerciali.

Il Governo della Guinea Bissau ha presentato un programma di utilizzo delle risorse liberate dalla cancellazione non ritenuto congruo dal Ministero degli Affari Esteri, che ha chiesto al paese di trasmettere una nuova proposta.

#### **4.12 - Guinea Conakry**

L'Accordo di cancellazione interinaria del debito estero della Guinea Conakry è stato il primo firmato dall'Italia, in data 22 ottobre 2001, nel quadro dell'Iniziativa HIPC rafforzata e prevede la cancellazione di 17,9 milioni di euro circa, di cui 13,1 in crediti commerciali e 4,8 in crediti di aiuto.

L'Accordo di cancellazione contemplava all'art. II la possibilità per le parti di applicare le disposizioni dell'intesa multilaterale sul consolidamento del debito della Guinea firmata a Parigi il 15 maggio 2001 (Club di Parigi) che prevedevano la conversione del debito. Lo stesso articolo indicava che un altro accordo bilaterale avrebbe definito i termini di tali operazioni, il cui ammontare non avrebbe dovuto essere superiore al 10 per cento delle scadenze debitorie verso l'Italia.

Tale nuovo accordo ha richiesto un negoziato, oltre che con la Guinea, con la Fondazione Giustizia e Solidarietà, che tramite questo strumento è ora in grado di allocare le risorse finanziarie raccolte in occasione dell'anno giubilare dalla Conferenza

Episcopale Italiana. L'Accordo è stato firmato a Conakry il 10 aprile 2003 ed è immediatamente entrato in vigore. Il 14 maggio la predetta Fondazione ha comunicato al Ministero degli Affari Esteri i nominativi delle quattro persone, tre guineani e un italiano, nominate quali membri del Comitato di Gestione del Fondo (detto di contropartita) derivante dai conferimenti della Fondazione stessa e dalla quota (10 per cento del totale cancellato) conferita dal Governo e che finanzierà numerosi progetti già individuati. La Fondazione ha parimenti nominato il proprio rappresentante in seno al Comitato di Sorveglianza, l'altro organismo di controllo, nel quale sarà rappresentata anche l'Ambasciata d'Italia. Il Fondo, denominato *Fond Guineo-Italien de Reconversion de la dette* (Foguirod) viene utilizzato per realizzare progetti di sviluppo presentati da ONG e associazioni di base in cinque regioni del Paese (Conakry, Kindia, Mamou, Kankan e Nzerekoré). Esso è legato alla strategia nazionale di lotta alla povertà, in quanto si concentra negli stessi settori e individua le stesse priorità (sanità, istruzione, promozione di attività imprenditoriali).

#### **4.13 - Madagascar**

L'Accordo bilaterale di cancellazione interinale, firmato l'8 gennaio 2004, riguarda le scadenze tra il 1° dicembre 2000 e il 30 novembre 2004. L'ammontare cancellato è pari a 34,9 milioni di euro, interamente in crediti commerciali.

Il Governo del Madagascar ha presentato un programma di utilizzo delle risorse liberate dalla cancellazione non ritenuto congruo dal Ministero degli Affari Esteri, che ha chiesto al paese di trasmettere una nuova proposta.

#### **4.14 - Malawi**

L'Accordo bilaterale di cancellazione interinale, firmato il 17 giugno 2002, riguarda 260mila euro circa. Si tratta di un solo credito commerciale *post cut-off date* le cui scadenze ricadono tutte nel periodo interinale. L'Accordo cancella di conseguenza l'intero debito del Malawi nei confronti dell'Italia. Si sottolinea il fatto che la natura del

debito è tale da essere preso in considerazione grazie alle disposizioni della legge 209/2000, la quale consente di andare oltre quanto stabilito in sede multilaterale.

Il Governo del Malawi ha comunicato nel settembre 2002 il Programma di utilizzo delle risorse liberate, ottenendo per lo stesso l'assenso del Ministero degli Affari Esteri. La cifra liberata viene impiegata dalle autorità per finanziare attività del settore agricolo, soprattutto progetti di irrigazione di piccola scala, nell'ambito del Programma nazionale di lotta alla povertà.

#### **4.15 - Mali**

L'Accordo di *interim debt relief*, firmato il 23 ottobre 2002, che riguarda le scadenze tra l'8 settembre 2000 ed il 31 dicembre 2002, ha permesso di cancellare 32mila euro circa in crediti commerciali. Nei confronti del Mali l'Italia vantava solo crediti *de minimis* nel corso del periodo interinale, i quali non sono di norma ristrutturabili e dovrebbero essere rimborsati alle relative scadenze. La legge 209/2000 ha invece consentito di andare oltre quanto stabilito in sede multilaterale fornendo di conseguenza un ulteriore sollievo finanziario per il paese debitore.

L'Accordo di cancellazione finale, firmato il 4 settembre 2003, ha permesso la cancellazione di un ulteriore milioni di euro, interamente in crediti commerciali.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze maliano ha trasmesso la lista delle iniziative che saranno finanziate con il totale delle risorse ottenute dall'annullamento del debito. Tali iniziative riguardano i settori della sanità, dell'educazione, delle infrastrutture e la promozione del ruolo della donna.

#### **4.16 - Marocco**

L'articolo 5 della legge 209/2000 prevede che, in caso di catastrofe naturale e nelle situazioni di gravi crisi umanitarie, possano essere annullati, totalmente o parzialmente,



i crediti di aiuto accordati dall'Italia al paese o ai paesi colpiti da tali eventi, al solo fine di alleviare le condizioni delle popolazioni coinvolte.

E' grazie all'applicazione concreta di questa disposizione che è stato possibile accordare la cancellazione debitoria al Marocco, colpito, nel febbraio di quest'anno, da un violento terremoto nel nord del paese. È stato quindi firmato, il 10 maggio 2004, un accordo di cancellazione di crediti d'aiuto per un importo pari a 20 milioni di euro.

Si è in attesa di ricevere dal Governo del Marocco la lista dettagliata dei progetti di utilizzo delle risorse liberate dalla cancellazione a favore delle popolazioni colpite dal sisma.

#### **4.17 - Mauritania**

Gli Accordi di cancellazione interinale e finale, firmati il 24 ottobre 2002, hanno consentito di cancellare, rispettivamente, 85 mila euro e 228 mila euro circa, esclusivamente in crediti d'aiuto. Nei confronti della Mauritania l'Italia vantava solo crediti *de minimis*, i quali non sono di norma ristrutturabili e dovrebbero essere rimborsati alle relative scadenze. La legge 209/2000 ha invece consentito di andare oltre quanto stabilito in sede multilaterale fornendo di conseguenza un ulteriore sollievo finanziario per il paese debitore.

Con le Autorità maritane si è convenuto di destinare le risorse finanziarie resesi disponibili a due progetti di sviluppo rurale inclusi nel programma nazionale di lotta alla povertà (CSLP-DSRP): la costruzione e riabilitazione di piccole dighe in terra e l'estensione della rete idrica in 14 località del Paese.

#### **4.18 - Mozambico**

L'Accordo con il Mozambico, firmato in occasione del Vertice FAO l'11 giugno 2002, cancella il 100 per cento del debito estero mozambicano nei confronti dell'Italia, ivi

compreso il debito originato da crediti d'aiuto *post cut-off date*, per un totale complessivo di 557,3 milioni di euro circa, di cui 556,47 in crediti commerciali e 828mila in crediti di aiuto.

Sulla base di quanto segnalato dal Governo mozambicano, sono state individuate 66 iniziative nei settori dell'istruzione, della sanità e della giustizia sulle quali far convergere i fondi liberati con la cancellazione debitoria di tutti i donatori. Il Ministero degli Affari Esteri ha effettuato un programma di monitoraggio a campione attraverso il controllo della documentazione contabile e la visita ad alcuni progetti.

#### **4.19 - Nicaragua**

L'Accordo bilaterale di cancellazione interinaria, firmato il 21 ottobre 2003, riguarda le scadenze tra il 1° ottobre 2002 e il 30 settembre 2005. L'Accordo cancella crediti commerciali per un ammontare pari a 32,5 milioni di euro circa.

Il Governo del Nicaragua ha trasmesso un programma di massima di utilizzo delle risorse liberate dalla cancellazione e il Ministero degli Affari Esteri è in attesa delle dovute precisazioni.

#### **4.20 - Repubblica Democratica del Congo**

L'Accordo di cancellazione ai termini di Napoli, firmato il 25 aprile 2003, che riguarda le scadenze tra il 1° luglio 2002 ed il 31 giugno 2005, ha permesso di cancellare 568,8 milioni di euro circa in crediti commerciali. Il restante debito è stato ristrutturato.

Si è in attesa di ricevere dal Governo della RDC il programma di utilizzo delle risorse liberate dalla cancellazione.

#### 4.21 - Senegal

L'Accordo bilaterale di cancellazione interinale con il Senegal, firmato il 25 novembre 2002, riguarda il 100 per cento del servizio del debito dovuto tra il 22 giugno 2000 ed il 31 dicembre 2003, ivi compreso il debito originato da crediti d'aiuto *post cut-off date*, per un totale complessivo di circa 6 milioni di euro, di cui 869mila euro in crediti commerciali e 5,1 milioni di euro in crediti di aiuto. Si sottolinea che in base a quanto stabilito a livello multilaterale la quota di cancellazione italiana sarebbe stata di soli 730.000 dollari.

Nel settembre 2003 il Governo senegalese ha inviato una lista dei settori ai quali sono destinati i fondi provenienti dalla cancellazione del debito. La descrizione specifica dei progetti è indicata nel Piano di Azione Prioritaria contenuto nel *Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté* (PRSP). I fondi sono destinati allo sviluppo sociale, al miglioramento della rete idrica e del sistema di irrigazione, alla sanità e al settore delle infrastrutture rurali.

#### 4.22 - Sierra Leone

L'Accordo bilaterale di cancellazione ai termini di Napoli, firmato il 22 marzo 2002, cancella circa 5,5 milioni di euro in crediti commerciali.

L'Accordo di *interim debt relief*, firmato l'11 marzo 2003, che riguarda le scadenze tra il 1° marzo 2002 ed il 30 settembre 2004, ha permesso di cancellare ulteriori 11,4 milioni di euro circa, di cui 1,9 in crediti commerciali e 9,5 in crediti di aiuto.

Si è in attesa di ricevere dal Governo della Sierra Leone il programma di utilizzo delle risorse liberate dalla cancellazione.

#### 4.23 - Tanzania

L'Accordo di *interim debt relief*, firmato il 10 gennaio 2002, riguarda complessivamente 50,5 milioni di euro circa, di cui 42,9 in crediti commerciali e 7,6 in crediti di aiuto, sia *pre* che *post cut-off date*, tra arretrati e rate in scadenza tra il 1° aprile 2000 ed il 31 marzo 2003.

L'Accordo di cancellazione finale, firmato il 18 ottobre 2002, ha permesso di cancellare ulteriori 141,2 milioni di euro circa, di cui 112,7 in crediti commerciali e 28,5 in crediti d'aiuto.

Il Governo tanzano ha comunicato che i fondi ottenuti attraverso la cancellazione debitoria alimentano le risorse dedicate al *Poverty Reduction Strategy Paper* (PRSP) nazionale. L'Italia partecipa, insieme ad altri donatori al controllo sull'esecuzione dei programmi di lotta alla povertà.

#### 4.24 - Uganda

L'Accordo bilaterale finale con l'Uganda, firmato il 17 aprile 2002, prevede la cancellazione di 142,8 milioni di euro circa, di cui 125,7 in crediti commerciali *pre cut-off date* e 17,1 in crediti d'aiuto *post cut-off date*. Tale accordo riveste per l'Italia un significato particolare poiché è il primo Accordo di cancellazione finale del debito estero con un paese HIPC dell'Africa sub-sahariana. Il nostro paese è peraltro il primo creditore dell'Uganda con una quota di oltre il 78 per cento del debito cancellato dal Club di Parigi.

Con tale Accordo l'Italia ha applicato per la prima volta l'impegno di cancellare l'intero debito estero di un paese HIPC, originato sia da crediti commerciali che di aiuto, sia esso ristrutturabile (*pre cut-off date*), sia esso, in linea di principio a livello multilaterale, non ristrutturabile (*post cut-off date*), andando ben oltre quanto stabilito

dall'Iniziativa HIPC rafforzata (cancellazione del 90% ed oltre, ove necessario, del solo debito ristrutturabile).

Il Governo ugandese ha comunicato che i fondi derivanti dall'annullamento del debito finanziano il *Poverty Eradication Action Plan* (PEAP), la strategia nazionale di lotta alla povertà. Le cinque aree prioritarie d'intervento di questa strategia sono l'istruzione primaria gratuita, la sanità di base, la rete idrica rurale, le strade rurali ed i servizi di assistenza tecnica all'agricoltura. L'effettivo utilizzo all'intero di questi settori è garantito dal *Poverty Eradication Fund*, un fondo speciale in cui confluiscono le risorse HIPC che può finanziare solo le spese del PEAP.

#### **4.25 - Vietnam**

L'articolo 5 della legge 209/2000 prevede che, in caso di catastrofe naturale e nelle situazioni di gravi crisi umanitarie, possano essere annullati, totalmente o parzialmente, i crediti di aiuto accordati dall'Italia al paese o ai paesi colpiti da tali eventi, al solo fine di alleviare le condizioni delle popolazioni coinvolte.

E' grazie all'applicazione concreta di questa disposizione che è stato possibile completare la procedura di cancellazione debitoria nei confronti del Vietnam colpito, sul finire dell'anno 2000, da uragani e inondazioni che hanno causato ingenti danni materiali. Sono stati quindi cancellati, il 29 novembre 2002, crediti d'aiuto per un importo pari a 20,7 milioni di Euro.

In osservanza delle disposizioni della legge 209/2000 le Autorità vietnamite hanno già fatto pervenire, tramite i consueti canali diplomatici, il progress report sulle spese effettuate nelle aree coinvolte dagli eventi catastrofici. I contenuti del rapporto sono stati verificati da tre missioni dell'Unità Tecnica Locale e da una dell'Unità Tecnica Centrale operante presso la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri, che hanno potuto constatare la realizzazione delle opere

infrastrutturali descritte e concludere con un giudizio positivo sugli effetti della cancellazione accordata dal Governo italiano.

#### **4.26 – Zambia**

L'Accordo di cancellazione interinaria, firmato il 22 dicembre 2003, riguarda le scadenze tra il 1° gennaio 2001 e il 31 dicembre 2004. L'ammontare cancellato è pari a 23,5 milioni di euro, interamente in crediti commerciali.

Il Governo dello Zambia ha presentato un programma di utilizzo delle risorse liberate dalla cancellazione non ritenuto congruo dal Ministero degli Affari Esteri, che ha chiesto al paese di trasmettere una nuova proposta.

## 5. Le modifiche alla legge 209/2000

Nella precedente Relazione al Parlamento si era dato conto delle modifiche apportate all'articolo 2 della legge 209/2000 con l'articolo 80, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Tali modifiche, volte ad abrogare il termine triennale di durata e i limiti quantitativi degli interventi originariamente previsti dalla normativa, erano finalizzate a consentire al Governo e alle Amministrazioni di proseguire nel processo di cancellazione debitoria, congiuntamente alla comunità internazionale e all'interno delle sedi preposte.

Lo stesso obiettivo è alla base della modifica apportata all'articolo 1, comma 2, della legge 209/2000 con l'articolo 6, comma 21, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. L'articolo 6 del decreto legge 269/2003 reca misure riguardanti la trasformazione di SACE in società per azioni. In aggiunta, il comma 3 del medesimo articolo dispone il trasferimento a SACE, a titolo di conferimento di capitale, dei crediti di cui all'articolo 7, comma 2, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 143, ovvero dei crediti risultanti dalla stipula degli accordi bilaterali di ristrutturazione del debito con i paesi in via di sviluppo. Occorre, di conseguenza, ricordare il disposto della legge 209/2000 con la nuova natura giuridica dell'Agenzia per il credito all'esportazione italiana, ora società per azioni controllata interamente dallo Stato per il tramite del Ministero dell'Economia e delle Finanze. La modifica ha quindi una valenza tecnico-giuridica e la finalità di riaffermare l'impegno italiano in tema di trattamento del debito estero dei paesi in via di sviluppo.

Le iniziative approvate e in discussione nelle sedi internazionali descritte nelle pagine precedenti, riguardanti l'Iniziativa HIPC ma anche i paesi a basso reddito e, in generale, tutti i paesi non eleggibili all'Iniziativa, ampliano la portata degli interventi sul debito estero dei paesi in via di sviluppo, in senso sia qualitativo sia quantitativo. La posizione di *leadership* che l'Italia ha assunto in questa materia a livello internazionale, quindi,

troverà nel prossimo futuro ulteriori spazi e modalità di concretizzazione. La modifica legislativa descritta è volta ad affermare la volontà di cogliere queste opportunità.